Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Sabato, 8 gennaio** | **Numero 6**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera d) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1142.

PARTE I - Leggi e Decreti

Errata-corrige.

Nel R. decreto 5 dicembre 1920, n. 1786, riguardante gli apparecchi radiotelegrafici sulle navi mercantili, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 stesso mese n. 304, sono incorsi i seguenti errori:

All'ultimo rigo del comma 3° dell'art. 6, ove è detto « del 1912 e dal *precedente* decreto » deve dirsi « del 1912 e dal *presente* decreto », ed al penultimo rigo del comma 4° dello stesso art. 6, ove è detto « le spese per le *inserzioni* e i collaudi sono a carico ecc. » deve dirsi « le spese per le *ispezioni* e i collaudi sono a carico, ecc. ».

Nel R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1826, che aumenta il numero dei posti nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale del registro, del bollo e delle tasse, pubblicato nel n. 307 della *Gazzetta ufficiale* di detto anno, al n. 1 dell'art. 4, si è erroneamente stampato « provenienti dai commessi *e* che abbiano, ecc. » invece che « provenienti dai commessi *o* che abbiano, ecc. » come si dice nel testo originale e qui si rettifica.

Il numero 1 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324;

Veduto l'art. 2 della convenzione approvata con la legge predetta;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 908, con cui si approva la convenzione 30 aprile 1919;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si approva l'unito testo di convenzione in data 20 novembre 1920, in virtù del quale l'importo di n. 46 annualità di L. 9.053.689,90 dovute dal R. Governo alla Società italiana per le strade ferrate meridionali, viene, in unica soluzione, riscattato dal 1° gennaio 1921, contro l'importo di titoli di rendita al portatore per un capitale nominale di L. 167.900.900, e viene inoltre modificata la rateazione delle rimanenti annualità di L. 30.000.000.

Art. 2.

Per l'eseguimento dell'operazione di cui al precedente articolo viene autorizzata l'accensione nel Gran Libro del Debito Pubblico dell'annua rendita del consolidato 5 0/0 di L. 8.395.045, con decorrenza del godimento dal 1° gennaio 1921.

Art. 3.

Il ministro del tesoro provvederà ad introdurre in bilancio le variazioni rese necessarie dall'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

CONVENZIONE MODIFICATIVA

di quella stipulata il 30 aprile 1919 tra il Ministero del tesoro e la Società italiana per le strade ferrate meridionali, relativamente ad una diversa rateazione delle annualità di riscatto ed estinzione di parte di esse mediante cessione di titoli del VI Prestito nazionale.

Questo giorno 20 del mese di novembre dell'anno 1920, in una sala del Ministero del tesoro

FRA

il gr. uff dottor Carlo Conti Rossini, direttore generale del tesoro, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, debitamente a ciò autorizzato da S. E. il ministro del tesoro mediante delega in data 20 novembre 1920, che si allega al primo originale della presente sotto la lettera *A*.

E

il comm. ing. Adolfo Rossi, direttore generale della Società italiana per le strade ferrate meridionali, in rappresentanza della Società stessa, debitamente a ciò autorizzato, giusta la deliberazione in data 28 settembre 1920 del Consiglio d'amministrazione della Società, che in copia si unisce al primo originale della presente sotto la lettera *B*.

PREMESSO

che la nuova rateazione della annualità di riscatto, stabilita con la convenzione 30 aprile 1919, aveva per iscopo da parte della Società di diminuire la immobilizzazione di titoli del portafoglio, da essa depositati alla Banca d'Italia per anticipazioni occorrenti al servizio delle sue azioni e l obbligazioni, in modo che la Società stessa potesse procurarsi altre somme da devolversi a sussidio di aziende di interesse pubblico nelle quali è interessata;

che il risultato così ottenuto, secondo afferma la Società, è stato assolutamente inadeguato alla importanza dei nuovi capitali richiesti dal progressivo ampliarsi degli impianti di dette aziende, specialmente di quelle elettriche, e che, d'altra parte, il momento non è propizio per la raccolta di nuovi mezzi finanziari con la emissione di nuove azioni, ovvero con realizzi di titoli del portafoglio;

che inoltre la Società vuole preparare nuovi mezzi finanziari per poter eventualmente migliorare il trattamento fatto ai portatori esteri di sue obbligazioni dal R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243;

che in una certa misura lo scopo può essere raggiunto mediante capitalizzazione ed estinzione parziale delle annualità dovute dallo Stato alla Società, con la cessione di titoli di consolidato del VI prestito nazionale, da servire alla Società stessa per procurarsi fondi, sia mediante riporti od anticipazioni, sia mediante eventuali alienazioni, le quali, però, dovranno essere regolate in guisa da non disturbare il mercato dei titoli di Stato;

che il Tesoro ha accettato la proposta, perchè, oltre ad offrire un vantaggio finanziario, può contribuire ad evitare perturbamenti nell'economia nazionale;

che il saggio d'interesse da servire di base per la determinazione del quantitativo di titoli da cedere deve essere quello del 5,71 0,0 annuo;

che è da limitarsi la capitalizzazione alla eccedenza, in lire 9.053.689,90, delle annualità sui 30 milioni di lire annui circa occorrenti al servizio di interesse ed ammortamento delle obbligazioni sociali.

Tutto ciò premesso, si è convenuto e si conviene quanto segue, salvo approvazione con provvedimento legislativo:

Art. 1.

Nel giorno 2 gennaio 1921 il ministro del tesoro consegnerà alla Banca d'Italia in Roma, per conto della Società italiana per le strade ferrate meridionali, tanti titoli del VI Prestito nazionale 5 0[0, muniti delle cedole semestrali, con scadenze dal 1° luglio 1921 in poi, per un capitale nominale complessivo di L. 167.900.900,00, corrispondente al valore attuale, alla data del 1° gennaio 1921, di 92 semestralità di L. 4.526.844,95 ciascuna (scadenze 20 giugno e 20 dicembre), capitalizzate al saggio d'interesse del 2,855 0[0 semestrale, valutando il consolidato a L. 87,50 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Durante i primi due anni la vendita dei titoli dovrà essere regolata d'accordo tra la Società o la Banca d'Italia per non pesare sul mercato. Ove la Banca d'Italia non accetti tale incarico, il Ministero del tesoro stabilirà altro modo per l'attuazione di tale garanzia.

Sino a che non saranno venduti, i titoli stessi potranno formare oggetto di riporti e di anticipazioni, preferibilmente presso Istituti di emissione e di cauzioni per conto di terzi.

Art. 2.

La somma annua di L. 30.000.000 che, dopo la corresponsione del capitale di cui all'articolo precedente, rimarrebbe ancora dovuta dallo Stato alla Società fino al 1965, in due eguali rate al 20 giugno ed al 20 dicembre, ai sensi delle combinate disposizioni dell'art. 2, lettera *a)* e *b)* della convenzione in data 26 marzo 1906 e dell'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 324, approvativa dalla convenzione medesima, sarà dal 1921 in poi pagata in quattro rate come appresso:

2 gennaio	L. 3.900.000
27 marzo	» 6.800.000
27 settembre	» 16.400.000
27 dicembre	» 2.900.000
Totale	L. 30.000.000

Potranno di triennio in triennio, d'accordo fra il Ministero del tesoro e la Società, farsi spostamenti di somme fra le diverse rate, restando invariato il loro totale.

Art. 3.

La rata del 27 dicembre sarà corrisposta con detrazione della somma annuale dovuta dalla Società a titolo di interesse sul debito per le casse pensioni e di soccorso, ai sensi della convenzione 27 giugno 1916, registrata in Roma il 10 luglio 1916, n. 175, del registro 372 atti pubblici.

Dalla stessa rata del 27 dicembre, sarà anche detratto il saldo interessi di conto corrente, al saggio del 5 0[0 annuo (cinque per cento annuo), che resulterà a favore dello Stato, addebitando la Società delle somministrazioni del tesoro e accreditandola delle due rate eguali di L. 15.000.000, ciascuna, che le spetterebbero al 20 giugno ed al 20 dicembre, sotto deduzione della somma indicata nel comma precedente dalla rata del 20 dicembre.

Art. 4.

Per la determinazione, agli effetti fiscali, dell'utile conseguito dalla Società in conseguenza della operazione di cui al precedente art. 1, si terrà conto della differenza tra la somma effettivamente realizzata e le quote di capitale, anche se corrispondenti a debito obbligazionario, contenute nelle annualità affrancate giusta l'art. 1, e di cui la Società deve ancora rimborsarsi. A tale effetto il consolidato ceduto sarà valutato al corso della borsa di Roma il 2 gennaio 1921.

Art. 5.

Alla presente convenzione, stipulata in tre originali, sarà applicata la tassa fissa di registro in lire tre.

Il rappresentante del ministro del tesoro
direttore generale del tesoro
Conti Rossini Carlo.
Il rappresentante della Società italiana
per le strade ferrate meridionali
direttore generale
Adolfo Rossi.

***

Il numero 1810 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 297 lett. *b*) del trattato di Versaglia; il quale dà facoltà allo Stato italiano d'incamerare i beni dei sudditi e delle Società tedesche, che esistano nel territorio del Regno e delle colonie;

Visto il Nostro decreto-legge 20 gennaio 1920, n. 51, col quale fu data piena ed intera esecuzione al detto trattato;

Riconosciuta l'opportunità di aderire alle vive premure del Governo della Repubblica tedesca, in omaggio ai sentimenti di benevolenza che il popolo italiano, nutre verso quello germanico, rinunziando, con atto contenuto e scopo eminentemente sociali e perciò unilaterale e senza obbligo di corrispettivo da parte del Governo tedesco, all'esercizio della facoltà sopra cennata, per quanto attiene alle piccole proprietà, in favore degli aventi diritto alle medesime;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, del tesoro e dell'industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei limiti e sotto le condizioni stabilite dagli articoli seguenti lo Stato rinunzia all'esercizio del diritto di incamerare le piccole proprietà tedesche comprese fra i beni che ha facoltà di fare suoi pel disposto dell'art. 297, lett. *b*), del trattato di Versaglia.

Art. 2.

Sono da considerare come piccole proprietà quelle il cui valore, determinato in base alle presenti condizioni del mercato, non superi le lire cinquantamila.

Agli effetti di questa disposizione, si deve tener conto di tutti i beni che appartengano alla stessa persona od Ente e non valutare distintamente ciascuno di essi e singole categorie dei medesimi. La valutazione abbraccia solo i beni, che il suddito tedesco possiede nel territorio del Regno e delle colonie. Ove però risulti che il suddito tedesco abbia all'estero non trascurabile patrimonio, non sarà liberata la piccola proprietà che egli possiede in Italia.

Per le Società commerciali, la determinazione dell'entità del patrimonio, agli effetti del disposto della prima parte del presente articolo, sarà fatta, avuto riguardo al complesso dei loro beni e non alle quote conferite dai singoli soci.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 1 non si applica alle somme in numerario quale ne sia l'ammontare e quand'anche non si trovino depositate e sottoposte a sequestro.

Non si applicano nemmeno ai crediti, la cui sistemazione sia di competenza dell'ufficio di verifica e compensazione a norma dell'art. 296 del trattato di Versaglia.

Art. 4.

La valutazione dei beni ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 è riservata alla competenza esclusiva dello Stato italiano, pel quale provvede il Ministero dell'industria e commercio a mezzo di uffici statali sotto la direzione del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace. Per i beni esistenti nelle colonie provvede il Ministero delle colonie.

Art. 5.

Riconosciuto il carattere di piccola proprietà di beni appartenenti ad un suddito od Ente tedesco, sarà ordinata dai medesimi la liberazione da ogni ingerenza statale derivante dai provvedimenti di guerra e la restituzione al proprietario, con decreto del ministro dell'industria e commercio, previo parere del detto Comitato, o con decreto del ministro delle colonie per i beni in esse esistenti, o con decreto prefettizio nel caso di delega di cui all'art. 9.

La restituzione non importa a favore del suddito od Ente tedesco proprietario alcun diritto a rendiconto od a risarcimento di danni od a restituzione in pristino. Il rendiconto a norma delle disposizioni vigenti, sarà dato, ma unicamente al fine di accertare le eventuali responsabilità degli amministratori sequestratari nei confronti della pubblica amministrazione.

La restituzione lascerà sempre salvi i diritti dei terzi. Inoltre essa potrà essere assoggettata a speciali condizioni al fine di tutelare equamente diritti o posizioni di fatto legittimamente acquistate da cittadini italiani sui beni e sulle aziende tedesche. In ispecie per quanto riflette le case di abitazione, avuto riguardo al presente difetto di alloggi, la restituzione potrà essere subordinata a condizioni, non dovendo essa privare dell'alloggio di cui sono in possesso, cittadini italiani prima che abbiano avuto tempo e modo di risistemarsi diversamente.

Art. 6.

Qualora il carattere di piccola proprietà si riconosca ad attività patrimoniali tedesche che consistano in partecipazione, sotto qualsiasi forma, a società od imprese collettive italiane; gli interessati italiani avranno diritto ad acquistarle entro un congruo termine a giusto prezzo; il quale, in caso di disaccordo sarà determinato dal ridetto Comitato dei trattati di pace.

Art. 7.

È riservata al Governo la facoltà insindacabile di sottrarre determinate piccole proprietà tedesche alla restituzione agli aventi diritto e di incamerarle, per ragioni d'interessi generali, attinenti soprattutto alla difesa ed all'economia nazionale; nonchè di stabilire quanto eventualmente occorra nei riguardi dello stato di fatto nel quale le proprietà si troveranno all'atto della restituzione.

Art. 8.

I provvedimenti emanati in esecuzione del presente decreto non sono impugnabili nè in via amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 9.

Il ministro dell'industria e commercio detterà le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, e con esse potrà, fra l'altro, delegare ai prefetti una parte delle attribuzioni a lui dal medesimo demandate ed estendere a chi renda false dichiarazioni sui beni che possiede in Italia l'applicazione dell'art. 221 del Codice penale.

Alle colonie si applicano le stesse disposizioni.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — SFORZA — ROSSI — MEDA.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1833. Regio decreto 12 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Brindisi (Lecce), è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 5 a quintale sulle porcellane, maioliche e cristallerie.

N. 1839. Regio decreto 28 novembre 1920, col quale sulla proposta del ministro della guerra, l'offerta di L. 16 000 nominali, fatta dal Fascio di difesa nazionale ferrarese a favore del 27° reggimento fanteria di linea, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1842. Regio decreto 9 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione « IX Divisione di fanteria », con sede in Verona, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1843. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il lascito Gabrielli, con sede in Roma, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 dicembre 1920, sul decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Pazzano (Reggio Calabria).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Pazzano, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 8 agosto 1920, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pazzano, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1919, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pazzano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificati rispettivamente con la legge 25 giugno 1909, n. 372, e col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visti i RR. decreti-legge 21 marzo 1920, n. 304 (articolo 8), e 1° settembre 1920, n. 1219;

Visto il R. decreto 25 marzo 1920;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Niccolò Nicoli, ispettore superiore di 1ª classe nelle ferrovie dello Stato, è confermato nella carica di consigliere d'amministrazione delle ferrovie medesime per il triennio dal 1° gennaio 1921, al 31 dicembre 1923.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Eccellentissimi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro grand'uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi grand'uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 17 aprile 1920 del Consiglio di ammi-

nistrazione dell'Opera nazionale per i combattenti relativa alla attribuzione della tenuta « La Rotta » sita in territorio di Argenta e di Comacchio (provincia di Ferrara); e letta altresì la successiva lettera n. 1472 del 3 ottobre 1920 con la quale l'Opera nazionale rettifica i precedenti dati catastali, precisando che la richiesta riguarda i seguenti terreni:

1. Ettari 124,98,60 intestati a Veraguth contessa Agnese fu Giovan Battista, vedova Casanova Napoleone e Casanova contessa Zelinda fu Napoleone, individuati dai seguenti numeri della mappa di Bongastrino (catasto di Portomaggiore): 2546 — 2547 — 2548 — 2549 — 2550 — 3213 — 2545 — 2555 — 2555 1/2 resto — 2556 — 2557 — 2558 — 2559 resto — 2562 — 2563 resto — 2563 1/2 — 2563 1/3 resto — 2564 resto — 2585 resto — 2567/4627 — 2568/4629 resto — 2572 — 2573 resto — 2574 resto — 2575 resto — 2605 — 2606 — 2656 — 2607 — 2608 — 2609 — 2610; ed aventi un estimo di L. 7.383,20.

2. Ettari 48 circa facenti parte del n. 2601 1|2 e intestati al comune di Comacchio, livellario a Casanova Zelinda fu Napoleone e Veraguth contessa Agnese fu Giovan Battista.

3. Ettari 248 circa facenti parte del n. 2602 e intestati al comune di Comacchio, livellario a Malerbi Antonio fu Pietro e Malerbi Pietro di Antonio.

Udita la relazione dell'ing. comm. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio dell'Opera nazionale ha dato comunicazione della richiesta a tutti i proprietari interessati, come risulta dalle ricevute postali di ritorno.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione viene fatta ai sensi ed agli effetti degli art. 9, n. 3 ed 11 prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 per essere la tenuta La Rotta soggetta ad obblighi di bonifica.

Considerato che la tenuta La Rotta fa parte della zona delle grandi emerse dalle Valli di Comacchio, zona classificata bonifica di 1ª categoria e trascritta al n. 2 della tabella *A* allegata alla legge 7 luglio 1902, n. 333.

Presa visione delle deduzioni degli interessati da cui risulta:

1. Le signore Agnese Veraguth e Zelinda Casanova fanno osservare che se, come pare, la richiesta riguarda una parte soltanto della tenuta (e cioè quella bonificabile perchè già emersa dalle acque) escludendo quella sommersa; tale esclusione modificherebbe i termini del contratto: e così stando le cose si riservano le loro decisioni.

2. Il commissario prefettizio di Comacchio, trasmettendo un esposto del rag. Giulio Portalupi rappresentante della Società milanese per la pesca nell'Adriatico, affittuaria delle aziende Valli Comunali di Comacchio, si associa completamente alle deduzioni che tendono a prospettare i danni per la pesca che possono derivare dalle opere di bonifica; qualora non si abbia riguardo a talune circostanze.

3. I signori Malerbi, con una dichiarazione che vale non solo per la tenuta La Rotta, ma anche pel fondo Boschi, non fanno opposizione: solo osservano che essendo molto erroneo il catasto di Portomaggiore, nel quale è allibrato il terreno in questione, si riservano a momento opportuno di comprovare in altro modo la esatta superficie che verrà attribuita nei riguardi del mappale 2602.

Di fronte alle suesposte eccezioni, il Collegio osserva:

1. L'Opera nazionale non è obbligata da alcuna disposizione di legge ad acquistare per intero il possedimento di una Ditta e cioè può limitare la richiesta di attribuzione ad una parte di un fondo. Nel caso particolare poi della tenuta La Rotta, la parte richiesta costituita da tutto il terreno emerso, non può avere alcuna relazione, per la gestione dell'azienda, con l'altra parte ancora sommersa. Che se la parte sommersa venisse a diminuire di valore per essere staccata da quella atta alla coltura agraria, le proprietarie interessate signore Veraguth Agnese e Casanova Zelinda, potranno, in separata sede, far valere le proprie ragioni.

2. La bonifica della tenuta La Rotta, anche eseguita per mezzo dell'Opera nazionale, non potrà che sottostare alle norme delle leggi inerenti alla bonifica di tutta la zona, di cui la tenuta stessa fa parte, per cui, se anche ne susseguisse un qualche danno per la pesca nelle adiacenti valli, come è prospettato dal commissario prefettizio di Comacchio, ciò non potrebbe in alcun modo collegarsi al fatto di attribuzione di terreni all'Opera nazionale, ma sibbene alla legge generale di bonifica.

3. La questione relativa alla esattezza della superficie sollevata dai signori Malerbi non ha importanza agli effetti della attribuzione, potendo soltanto valere a suo tempo, quale riserva per un esatto accertamento della superficie dei mappali attribuiti.

Rimanendo quindi incontestato il titolo per cui è fatta la richiesta di attribuzione e cioè della soggezione ad obblighi di bonifica,

PER TALE MOTIVO:

Il Collegio visti ed applicati gli articoli 9, n. 3 ed 11, prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Pronuncia l'attribuzione all'Opera Nazionale per i combattenti della tenuta La Rotta, in territorio di Argenta e di Comacchio, appartenente in parte alle signore Veraguth Agnese e Casanova Zelinda e in parte ai signori Malerbi, come più sopra è stato descritto ed è meglio specificato nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 27 novembre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi — Zattini, estensore — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 7 dicembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 15 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 17 aprile 1920 del Consiglio di ammi-

nistrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, relativa alla attribuzione del fondo « Boschi », sito in territorio di Argenta (provincia di Ferrara) e letta altresì la successiva lettera n. 1741 del 3 ottobre 1920, con la quale l'Opera nazionale rettifica i precedenti dati catastali, precisando che la richiesta riguarda i seguenti due terreni:

1. Ettari 20,44,30 intestati a Piancastelli Carlo fu Giuseppe per metà e Piancastelli Vincenzo, Giovanni e Francesca fu Tommaso per l'altra metà, individuati dai seguenti numeri della mappa di Longastrino 3069, 3079, 3080, 3081, 3084, 2289/5017, 2246, 2247, 2250, 2251, 2252, 2253, 2623 ed aventi un estimo complessivo di L. 1238,28, i quali numeri mappali riguardano quella parte della tenuta Boschi, attualmente incolta e non bonificata.

2. Ettari 17 circa, non censiti, compresi nella tenuta « Boschi » Valle Piancastelli facendo parte del n. 2602 che in catasto non figura frazionato e perciò l'atto notorio, per la sanzione della completa proprietà dei Piancastelli, non è stato fatto ed è ancora intestato al comune di Comacchio livellario alla Ditta Malerbi Antonio fu Pietro e Malerbi Pietro di Antonio.

Udita la relazione dell'ing. Giuseppe Zattini.

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612 il Consiglio dell'Opera nazionale ha dato comunicazione della richiesta a tutti i proprietari interessati come risulta dalle ricevute postali di ritorno.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3 ed 11 prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere il fondo « Boschi » soggetto ad obblighi di bonifica.

Considerato che il fondo « Boschi Valle Piancastelli » fa parte delle gronde emerse comprese nel perimetro del terzo comprensorio della bonifica del Mantello e che tale bonifica con legge 7 luglio 1903, n. 333 venne classificata in prima categoria (n. 2 della tabella *A* allegato alla legge); e nella legge 20 giugno 1912, n. 712 tra le opere che potevano essere date in concessione, come facenti parte di bonifica di 1ª categoria era compresa quella della zona del Mantello in territorio di Argenta.

Presa visione delle deduzioni degli interessati da cui risulta:

1. I signori Piancastelli eccepiscono di non trovare abbastanza chiara la delimitazione della zona richiesta e perciò chieggono una copia della planimetria per poi presentare le loro deduzioni in merito.

2. Il commissario prefettizio di Comacchio, trasmettendo un esposto del rag. Giulio Portalupi rappresentante della Società milanese per la pesca nell'Adriatico affittuaria della azienda Valli Comunali di Comacchio, si associa completamente alle deduzioni che tendono a prospettare i danni per la pesca che possono derivare dalle opere di bonifica, qualora non si abbia riguardo a talune circostanze.

3. I signori Malerbi con una dichiarazione che vale non solo pel fondo Boschi ma anche per la tenuta Rotta, non fanno opposizione: solo osservano che essendo molto erroneo il catasto di Portomaggiore, nel quale è allibrato il terreno in quistione, si riservano a momento opportuno, di comprovare in altro modo la esatta superficie che verrà attribuita nei riguardi del mappale n. 2602.

Di fronte alle suesposte eccezioni il Collegio osserva:

1. I signori Piancastelli avrebbero potuto desumere presso la agenzia delle imposte e catasto, la ubicazione precisa dei mappali costituenti la superficie di circa 20 ettari e che fanno parte delle gronde emerse.

L'unico dubbio poteva restare per gli altri ettari 17 facenti parte del n. 2602, benchè fosse facile intuire che essi erano limitrofi agli altri.

E infatti detti ettari 17 sono costituiti di due porzioni del n. 2602 di cui una maggiore si incunea fra il n. 2289 della proprietà Saracco ed i numeri 2267, 5017 — 3079 — 3080 — 3081 del fondo Boschi e una parte del 2602 di Saracco; ed una porzione minore è compresa fra due porzioni delle stesse 2602 di Saracco ed il n. 3084 del fondo Boschi

Non vi ha quindi dubbio che i terreni richiesti fanno parte delle gronde emerse e soggetti a bonifica.

2. La bonifica del fondo « Boschi », anche eseguita per mezzo dell'Opera nazionale non potrà che sottostare alle norme delle leggi inerenti alla bonifica di tutta la zona di cui il fondo stesso fa parte, per cui se anche ne susseguisse un qualche danno per la pesca nelle adiacenti valli, ciò non potrebbe in alcun modo collegarsi al fatto di attribuzione di terreni all'Opera nazionale, ma sibbene alla legge generale di bonifica.

3. La questione relativa all'esattezza della superficie non ha importanza agli effetti dell'attribuzione potendo soltanto valere, quale riserva a suo tempo per un esatto accertamento della superficie dei mappali attribuiti.

Rimanendo quindi incontestato il titolo per cui è fatta la richiesta di attribuzione e cioè della soggezione ad obblighi di bonifica.

PER TALE MOTIVO:

Il Collegio visti e applicati gli articoli 9, n. 3 ed 11, prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, non che gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Pronuncia l'attribuzione all'Opera Nazionale per i combattenti della parte del fondo « Boschi », in territorio di Argenta, soggetto ancora ad obblighi di bonifica, appartenente ai signori Piancastelli, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunciato il giorno 22 novembre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Galli* — *Brizi* — *Zattini*, estensore — *A. Castellani* segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 27 novembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 7 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Gazzuolo, in provincia di Mantova, è stato, con decreto del 3 gennaio 1921, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE COLONIE

AVVISO.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le agenzie d'informazioni, ecc. che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

MINISTERO DEL TESORO

Numeri delle 4 serie di obbligazioni della ferrovia **« Vigevano-Milano »** *create col R. decreto 24 aprile 1864, n. 1174, ed assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione* ***25 luglio 1917****, approvata con Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804, state sorteggiate nella 102ª estrazione seguita in Roma il giorno 15 dicembre 1920 per l'ammortamento al 1° gennaio 1921.*

Serie estratte 89 — 142 — 395 — 548.

Le obbligazioni comprese nelle serie sopra descritte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1920, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1921 mediante mandati esigibili presso le Sezioni di Regia Tesoreria del Regno e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente a questa stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti con le locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi:

Cedole { dal n. 105 scadenza 1° luglio 1921
al n. 120 scadenza 1° gennaio 1929 }

Roma, 15 dicembre 1920.

Il direttore capo divisione: BORGIA.
Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.
(1ª pubblicazione).

È stato presentato a quest'Amministrazione il primo mezzo foglio del certificato Consolidato 5 0[0 n. 32599 di L. 450 recante a tergo dichiarazione di consenso a tramutamento resa dalla titolare signora Valentina Carolina fu Angelo, moglie di Vecchione Antonio fu Loreto, domiciliata a New York, con facoltà al cassiere del tesoro centrale del Banco di Napoli di ritirare le cartelle.

Si previene chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*, senza che sia fatto pervenire direttamente a questa Direzione generale alcun atto di opposizione, si procederà alla operazione di tramutamento al portatore, restando quindi privo di valore il mezzo foglio di compartimenti semestrali relativo al suddetto certificato di rendita.

Roma, 31 dicembre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari del registro.

Con R. decreto del 30 settembre 1920:

Camussi Enrico, ricevitore capo del registro in Alessandria, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 15 ottobre 1920:

Favozzani Enrico, ricevitore principale del registro di Montevarchi (Arezzo), è stato, a sua domanda, collocato in aspettattiva per motivi di salute, a decorrere dal 1° ottobre 1920.

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 22 ottobre 1920:

Amato Giuseppe, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° settembre 1920 e per la durata di altri tre mesi.

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 22 agosto 1920:

Bagella Luigi, geometra, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1920, con l'annuo assegno di L. 2473.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Ponti Antonio, geometra, è a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 1° agosto 1920, con l'annuo assegno di L. 2475.

Viviani Stefano, geometra, è a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 1° settembre 1920 con l'annuo assegno di L. 2475.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Bizzarri Lamberto, computista, è a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 1° settembre 1920, con l'annuo assegno di L. 2675.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 7 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	171 61	Berlino	39 73
Londra	104 79	Vienna	6 95
Svizzera	444 625	Praga	—
Spagna	—	New York	29 23

Oro 415 475

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 67	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 47	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.